



Milano, 02 marzo 2020  
Prot.AM 74/2020

## COMUNICATO

A seguito delle ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 previste dal DPCM del 1 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 52 del 1 marzo 2020, e dei chiarimenti appena pervenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Sport si forniscono le seguenti disposizioni per le attività sportive in corso di svolgimento e per quelle già programmate:

- **Atleti residenti nei seguenti comuni della Lombardia e del Veneto:**

Lombardia:

- Bertonico
- Casalpusterlengo
- Castelgerundo
- Castiglione d'adda
- Codogno
- Fombio
- Maleo
- San Fiorano
- Somaglia
- Terranova dei Passerini

Veneto:

- Vo'

**Gli atleti residenti o domiciliati nei comuni sopra indicati non possono allontanarsi dal comune di residenza o domicilio e non potranno partecipare a nessuna competizione.**

Per gli atleti interessati da tali restrizioni le iscrizioni saranno considerate nulle e agli stessi non dovrà essere addebitata la quota di iscrizione e, qualora pagata dovrà essere restituita dall'organizzatore;

Gli Atleti di cui sopra, iscritti a competizioni già programmate, dovranno comunicare la loro impossibilità a partecipare alla Sezione di appartenenza (Bocchette, Carambola, Pool e Stecca) la quale provvederà ad effettuare le opportune cancellazioni nel "Gestionale Sportivo" e a rimodulare i bilanci delle competizioni e i conseguenti montepremi in considerazione delle quote relative alle iscrizioni mancanti.

Le squadre aventi sede nei comuni interessati da provvedimenti di tutela della salute pubblica emanati dalle pubbliche autorità, non potranno partecipare alle competizioni a squadre e gli incontri programmati sono rinviati a data da stabilire.

Le competizioni programmate nei comuni dove sono stati emanati dalle Istituzioni provvedimenti di "quarantena" sono annullate.

### **Direttori di gara, arbitri e dirigenti**

I direttori di gara, gli arbitri, e i dirigenti residenti nei comuni sopra indicati non possono prestare la propria collaborazione né essere presenti in alcuna manifestazione federale.

### **Svolgimento attività sportive**

In tali comuni sono altresì sospese tutte le manifestazioni o iniziative sportive di qualsiasi natura anche se svolte a porte chiuse, pertanto si invitano i circoli affiliati a sospendere ogni attività sportiva fino alla emanazione di nuove disposizioni.



### **Attività centri sportivi affiliati**

I centri sportivi affiliati, aventi sede nei comuni sopra indicati (vedi allegato 1 DPCM 1 marzo 2020) dovranno adeguarsi alle disposizioni emanate dalle autorità locali competenti, non avendo la F.I.Bi.S. alcuna competenza in merito.

- **Disposizioni relative alle seguenti aree territoriali (allegato 2 e 3 del DPCM 1 marzo 2020)**

Nelle regioni:

- Emilia Romagna
- Lombardia
- Veneto

Nelle province:

- Pesaro e Urbino
- Savona
- Bergamo
- Lodi
- Piacenza
- Cremona

Non sono previste restrizioni alla partecipazione degli atleti, dei direttori di gara, degli arbitri e dei dirigenti alle competizioni e alle altre attività federali organizzate sul territorio italiano.

**Il chiarimento fornito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Sport ha precisato che, fino all’8 marzo 2020, in tali aree è consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti all’interno di strutture sportive utilizzate a porte chiuse.**

**La sospensione delle attività di palestre e centri sportivi prevista dall’art. 2 comma 3 del DPCM per la Regione Lombardia e per la provincia di Piacenza riguarda unicamente lo sport di base e l’attività motoria svolta all’interno dei centri ed esclude dalla limitazione le attività sportive e le sedute di allenamento svolte da atleti agonisti (TRA GLI ATLETI AGONISTI NON RIENTRANO GLI ATLETI DI IV CATEGORIA).**

### **Competizioni “a porte chiuse”.**

Per le gare in programma che devono svolgersi osservando la modalità “a porte chiuse” si invitano i Responsabili dei C.s.b., eventualmente con la collaborazione dei Dirigenti federali territoriali, a mettersi in contatto con le Autorità locali competenti al fine di ottenere esatte indicazioni circa le modalità e i limiti di accesso ai servizi accessori del Centro Sportivo durante la competizione (ad es.: zona bar).

Si precisa che le disposizioni contenute nella presente circolare si riferiscono alla situazione sanitaria attuale e sono suscettibili di modifiche ed integrazioni, in rapporto all’evoluzione della situazione epidemiologica.

**Si invitano i centri sportivi affiliati a seguire eventuali successive indicazioni emanate dalle Prefetture, dalle Regioni e dai Comuni di appartenenza.**



---

### **Attività centri sportivi affiliati**

I centri sportivi affiliati, aventi sede nelle regioni e nei comuni sopra indicati (vedi allegato 2 e 3 DPCM 1 marzo 2020) per lo svolgimento di attività diverse da quelle sportive agonistiche dovranno adeguarsi alle disposizioni emanate dalle autorità locali competenti, non avendo la F.I.Bi.S. alcuna competenza in merito.

Si raccomanda ai Comitati/Delegati Regionali e Provinciali di coordinarsi preventivamente con la Federazione prima di assumere ulteriori/diverse determinazioni circa lo svolgimento dell'attività sportiva federale nell'ambito dei propri territori.

Ricordiamo infine che le disposizioni contenute nel DPCM 01.03.20 sono in vigore fino al prossimo 8 Marzo ed è quindi probabile che prima di allora il Governo assumerà nuovi provvedimenti confermativi o modificativi dell'attuale disciplina, a cui eventualmente la Federazione farà seguito con nuove circolari.

Il Presidente F.I.Bi.S.  
Dott. Andrea MANCINO